

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale – cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 125 miliardi;
- 2000: — 125 miliardi;
- 2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 300 miliardi;
- 2000: — 300 miliardi;
- 2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge

n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 12 miliardi;
- 2000: — 12 miliardi;
- 2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 4.550 miliardi;
- 2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo

rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 — sezione 3)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
PREVIDENZIALE

ART. 25.

*(Trattamenti pensionistici
e di disoccupazione).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 2000, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi della medesima, avente decorrenza pari o successiva alla predetta data, non spetta ai beneficiari residenti o aventi abituale dimora all'estero. Le pensioni a carico delle richiamate forme di assicurazione che, alla data del 1° gennaio 2000, risultino integrate al trattamento minimo e siano erogate a beneficiari residenti o aventi abituale dimora all'estero, restano confermate all'importo in pagamento alla predetta data sino a che l'importo dell'integrazione non venga assorbito dalla rivalutazione della pensione base.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché

dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

3. Per l'applicazione del comma 2 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi di cui al comma 2.

4. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 3, gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno precedente. A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1° gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della

rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario.

5. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuirà in via provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 2 sul totale dei trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

6. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.

7. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 6 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma.

8. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le modalità e i criteri per la trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate relativi alle domande di quiescenza.

9. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle gestioni esclusive dell'assi-

curazione generale obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo 10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, voce Ministero degli esteri, variare gli importi come segue:

2000: — 14.000;

2001: — 28.000.

Tabella C, voce Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

2000: — 20.000;

2001: — 47.000.

25. 1 (ex 26. 70.) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, voce Ministero degli esteri, variare gli importi come segue:

2000: — 14.000;

2001: — 28.000.

Tabella C, voce Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

2000: — 20.000;

2001: — 47.000.

25. 2 (ex 26. 37.) Benedetti Valentini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, voce Ministero degli esteri, variare gli importi come segue:

2000: — 14.000;

2001: — 28.000.

Tabella C, voce Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

2000: — 20.000;

2001: — 47.000.

25. 3 (ex 26. 2.) Tremaglia, Amoruso, Morselli, Rallo, Trantino, Zaccheo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, voce Ministero degli esteri, variare gli importi come segue:

2000: — 14.000;

2001: — 28.000.

Tabella C, voce Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

2000: — 20.000;

2001: — 47.000.

25. 25 (ex 26. 40.) Pezzoni, Giovanni Bianchi, Brunetti, Leccese, Leoni, Lento, Bartolich, Cimadoro, Cerulli Irelli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

25. 26. Bonato, Giordano, Bertinotti, Bogghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non spetta fino alla fine del periodo con le seguenti: compete l'integrazione altresì ai residenti all'estero purché abbiano conservato la cittadinanza italiana e siano, in Italia, soggetti fiscali.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.

25. 4 (ex 26. 60). Pampo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non spetta con la seguente: spetta.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

25. 5 (ex 26. 12.) Garra.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

25. 30. La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'accesso alla pensione è stabilito per tutti i lavoratori dipendenti ed assimilati dopo i 35 anni di lavoro ed il versamento dei relativi contributi. Il salario sociale è garantito a tutti i disoccupati disponibili a qualsiasi lavoro con paga ed inquadramento contrattuali e a tempo pieno, ed ammonta a quanto percepito da un operaio dell'industria metalmeccanica di III livello. Analogo trattamento retributivo è stabilito per i lavoratori socialmente utili.

1-ter Per i lavoratori occupati sono conteggiati i contributi pensionistici relativi ai periodi di malattia ed infortuni sul lavoro. I periodi di disoccupazione sono utili ai fini della contribuzione pensionistica. I periodi di studio presso scuole o università pubbliche per gli studenti da 18 anni di età a 25 anni di età sono considerati utili ai fini del calcolo contributivo pensionistico. La copertura finanziaria relativa al presente articolo è data dalla relativa riduzione dei finanziamenti al Ministero della difesa.

25. 6. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.

25. 7 (ex 26. 54). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Benedetti Valentini.

Sopprimere il comma 2.

25. 8. Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1999 è abrogato il comma 13 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla Tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e successive modificazioni: "Nuova disciplina degli interventi statali a favore dello spettacolo" (upb 15.1.2.2), variare gli importi come segue:

1999: — 270.000 milioni;

2000: — 295.000 milioni;

2001: — 295.000 milioni.

25. 9 (ex 26. 1). Niedda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve essere interpretato nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive.

Seguono compensazioni da 1 a 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

25. 10 (ex 26. 34). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 3.

25. 11. Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

25. 12. Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

25. 13. Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: per dimissioni aggiungere le seguenti: non scaturenti da comportamenti illeciti del datore di lavoro o da molestie sessuali sui luoghi di lavoro ovvero da incompatibilità ambientale.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 20.

25. 14 (ex 26. 33). Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 6, dopo le parole: per dimissioni aggiungere le seguenti: tranne che non siano motivate da gravi e comprovati motivi familiari.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

25. 29 (ex 26. 10). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 6, sopprimere le parole da: intervenuta con decorrenza a: 31 dicembre 1998.

25. 15. Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: non dà titolo con le seguenti: dà titolo.

25. 16. Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: purché non abbiano maturato il requisito richiesto dalle norme vigenti.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.

25. 17 (ex 26. 61). Pampo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. L'accesso alla pensione è stabilito per tutti i lavoratori dipendenti ed assimilati dopo 30 anni di lavoro ed il versamento dei relativi contributi previdenziali. Ai fini pensionistici sono conteggiati i contributi relativi ai periodi di malattia ed infortuni sul lavoro. I periodi di disoccupazione sono considerati utili ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica. I periodi di studio presso scuole o università pubbliche per gli studenti tra i 18 e i 25 anni di età sono considerati utili ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica. A tutti i disoccupati disponibili a qualsiasi lavoro con paga e inquadramento contrattuali ed assunzione a tempo pieno ed indeterminato è garantito un salario sociale di importo corrispondente al salario percepito da un operaio dell'industria metalmeccanica inquadrato al terzo livello del contratto nazionale di categoria. Analogo trattamento retributivo è stabilito per i lavoratori socialmente utili ed i lavoratori di pubblica utilità”.

25. 27. Malavenda.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. L'accesso alla pensione è stabilito per tutti i lavoratori dipendenti ed assimilati dopo 35 anni di lavoro ed il versamento dei relativi contributi previdenziali. Ai fini pensionistici sono conteggiati i contributi relativi ai periodi di malattia ed infortuni sul lavoro. I periodi di disoccupazione sono considerati utili ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica. I periodi di studio presso scuole o università pubbliche per gli studenti tra i 18 e i 25 anni di età sono considerati utili ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica. A tutti i disoccupati disponibili a qualsiasi lavoro con paga e inquadramento contrattuali ed assunzione a tempo pieno ed indeterminato è garantito un salario sociale di importo corrispondente al salario percepito da un operaio dell'industria metalmeccanica inquadrato al terzo

livello del contratto nazionale di categoria. Analogo trattamento retributivo è stabilito per i lavoratori socialmente utili ed i lavoratori di pubblica utilità”.

25. 28. Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

25. 18 (ex 26. 55). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 8, dopo le parole: il Ministro per la funzione pubblica aggiungere le seguenti: e previo parere espresso dalle apposite Commissioni parlamentari.

25. 19 (ex 26. 62). Pampo.

Al comma 8, dopo le parole: il Ministro per la funzione pubblica, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

25. 20 (ex 26. 22). Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 9.

25. 21 (ex 26. 56). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“9-bis. Per coloro che hanno ottenuto la pensione con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato”.

25. 22 (ex 26. 15). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

9-bis. Sono abrogati il tredicesimo e il quattordicesimo comma dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, Tabella A, l'importo relativo alla voce: Presidenza del Consiglio dei Ministri è così ridotto:

1999: -400;

2000: -330;

2001: -250.

25. 23 (ex 26. 72). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per coloro che hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

Conseguentemente: il 90 per cento del risparmio va ad alimentare la tabella A di cui all'articolo 2, comma 2, dell'A.C. 5266-A, rubrica « Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1999 ».

25. 50. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (418), di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella E allegata alla legge 27 dicembre 1997,

n. 449, desunti dai dati degli ultimi 2 esercizi consecutivi, si ripristina la perequazione del trattamento pensionistico.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3.

25. 24 (ex 26. 57). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: - 500;

2000: - 500;

2001: - 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
ALLEANZA NAZIONALE**

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA**

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Consequentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Consequentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle

leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Consequentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare

l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 — sezione 4)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP).

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300

miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88. Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del presente articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche per gli anni successivi rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati.

3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente della società Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alla società Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.

5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPDAP per gli esercizi 1997 e 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali rego-

lazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.

6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, è istituita presso l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

7. Resta stabilito nei confronti di INPS e INPDAP quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. È confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

Sopprimerlo.

- * **26. 1** (ex * 27. 7). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimerlo.

- * **26. 2** (ex *27. 9). Paolo Colombo, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

- * **26. 3** (ex *27. 1). Garra.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti dell'importo sino a: 31 dicembre 1995.

26. 4. Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Tale importo risulta sino alla fine del comma.

26. 5. Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 30.300 con la seguente: 30.100.

26. 6. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 30.300 con la seguente: 30.198.

26. 7. Malavenda.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

26. 8. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole: nel loro complesso.

26. 10. Malavenda.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. È altresì autorizzato il trasferimento al Fondo di gestione di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998 dell'importo occorrente al pagamento dei diritti e degli onorari agli avvocati dell'INPS per le cause di prestazioni, sinora erogati agli avvocati dello Stato.

3-ter. Negli altri giudizi, agli avvocati appartenenti al ruolo legale dell'Inps, nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Inps non sia rimasto soccombente, sarà corrisposta la metà delle competenze di avvocato e pro-

curatore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente in base a liquidazione dell'Avvocato Coordinatore Generale predisposta in conformità della tariffa vigente e con onere finanziario a carico del Fondo di gestione per conto del quale la difesa è stata assunta. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre alla quota delle competenze riscosse nei confronti del soccombente, sarà corrisposta a carico del Fondo interessato la metà della quota delle competenze sulla quale è caduta la corresponsione.

3-quater. La ripartizione delle somme di cui ai precedenti commi avverrà secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

26. 20. (ex 27. 8.) Aloï.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: quali regolazioni contabili sino a: del relativo rendiconto.

26. 14. Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali.

26. 11. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

26. 12. Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: comunque a titolo anticipato.

26. 13. Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

26. 9. Malavenda.

Segue una serie di 10 emendamenti dell'onorevole Malavenda tutti volti alla soppressione, con diverse combinazioni, dei commi 2, 3, 4 e 5.